

(N. 957)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1950

Esenzione dall'obbligo dell'imbarco, agli effetti dell'avanzamento, per i capi di 1^a, 2^a e 3^a classe della categoria cannonieri, specialità montatori artificieri.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1942, per ovviare alle deficienze numeriche esistenti nell'organico dei capi tecnici artificieri — deficienze che non si rendeva possibile colmare rapidamente con le normali misure di reclutamento — l'Amministrazione M. M. provvide ad istituire in seno alla categoria dei cannonieri la specialità « montatori — artificieri », affidando ad essa le stesse mansioni previste per i capi tecnici artificieri.

L'organico complessivo di detta specialità fu stabilito in 35 elementi, i quali furono scelti fra i migliori delle altre categorie.

Fin dal primo momento della creazione della specialità in parola fu chiaro che, in vista dei particolari scopi per i quali la specialità stessa veniva istituita, i sottufficiali ad essa appartenenti sarebbero stati chiamati a svolgere la loro opera prevalentemente in destinazioni a

terra e che essi, pertanto, non avrebbero dovuto avere l'obbligo di imbarco; le vicende belliche e post-belliche hanno, però, impedito finora che avesse corso l'apposita, necessaria norma di legge.

Ne è derivato da ciò che i sottufficiali in parola, i quali sono stati impiegati, per esigenze di servizio, in destinazioni a terra, sono venuti a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto ai compagni di corso, agli effetti dell'avanzamento. La sperequazione anzi si ravvisa più grave e più ingiusta ove si pone mente al fatto che i sottufficiali montatori artificieri furono a suo tempo, come già detto, scelti fra i migliori elementi disponibili, mentre è da porre in rilievo che alla loro opera si deve in gran parte il compimento del pericoloso lavoro di ricupero di tutto il munizionamento residuo nei depositi e nelle batterie.

Si ravvisa pertanto necessario esentare i sottufficiali in parola dall'obbligo di imbarco stabilito, ai fini dell'avanzamento, dall'articolo 66 del testo unico sull'ordinamento del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914.

Comunque, al fine di non estendere troppo la portata della norma di carattere eccezionale

che si propone, si ritiene opportuno limitare l'esenzione di cui trattasi ai soli gradi di capo di 1^a, 2^a e 3^a classe, che sono quelli per i quali più si sente la necessità della norma proposta. A ciò provvede l'unito disegno di legge, che si sottopone alla vostra approvazione e che non comporta, com'è ovvio, maggiori oneri finanziari al bilancio dello Stato.

Il Consiglio superiore di marina ha espresso parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I capi di 1^a, 2^a e 3^a classe, appartenenti alla categoria cannonieri, specialità « montatori - artificieri », sono esentati, agli effetti dell'avanzamento, dall'obbligo dell'imbarco prescritto dall'articolo 66 del testo unico sull'ordinamento del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.